

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2016, n. 25-4316

Approvazione delle procedure e criteri per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell'art 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 in zone interessate da calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche.

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

Visti:

- il d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 ««Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e in particolare il Capo II che disciplinano gli interventi compensativi volti ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
- il d.m. 29 dicembre 2014 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38» contenente, tra l'altro, l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 102/2004 alla luce delle disposizioni sopravvenute in materia di aiuti di Stato;
- il regolamento UE n. 702/2014 del 25 giugno 2014 con il quale la Commissione dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- l'art. 25 del suddetto regolamento 702/2014 che disciplina gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;
- gli orientamenti della U.E. stessa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014- 2020 (2014/C204/01);
- il decreto del Direttore Generale della «Direzione Generale dello Sviluppo Rurale» del Mi.P.A.A.F. n. 15757 del 24 luglio 2015, art. 2 «Aiuti compensativi destinati ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali»;
- d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;
- la legge 7 aprile 2014 n. 56, «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»;
- la l.r. 29 ottobre 2015 n. 23 «Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"»;
- l.r. 14 ottobre 2014 n. 14 «Norme sul procedimento amministrativo e disposizione in materia di semplificazione», art. 6, comma 1 e 3;
- vista la DGR n. 22 - 4193 del 14 novembre 2016 "Istituzione ai sensi dell'art. 12 della l.r. 23/2008 di Strutture Temporanee articolazioni della Direzione "Agricoltura".

Considerato che a seguito della l.r. 29 ottobre 2015 n. 23 le funzioni afferenti gli interventi compensativi volti ad indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono state riallocate in capo alla regione la quale si avvale per l'espletamento delle varie attività delle strutture temporanee istituite con la DGR n. 22 - 4193 del 14 novembre 2016 e

del Settore Infrastrutture, territorio rurale e calamità naturali in agricoltura, strutture tutte appartenenti alla Direzione Agricoltura.

Valutata quindi la necessità di procedere alla regolamentazione delle procedure operative tra le strutture interessate della Direzione agricoltura per l'attuazione degli interventi a sostegno di imprese agricole ed Enti colpiti da avversità atmosferiche ed eventi eccezionali assimilati alle calamità naturali.

Ritenuto di approvare per tale scopo, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato A avente ad oggetto «Disposizioni per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell'art 1 comma 3 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102».

Ritenuto inoltre di dover uniformare l'attività amministrativa delle strutture temporanee territoriali competenti in materia di danni da avversità atmosferiche ed eventi eccezionali assimilati alle calamità naturali, definendo e disciplinando mediante modalità operative le procedure da adottare ai fini dell'applicazione del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale, unanime

delibera

1. di approvare l'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto «Disposizioni per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino di cui alle lett. b) e c) dell'art 1 comma 3 del d.lgs. 29/03/2004 n. 102»;
2. di demandare alla Direzione Agricoltura la definizione di modalità operative che disciplinano le procedure da adottare ai fini dell'applicazione del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 102 volte ad uniformare l'attività amministrativa delle strutture temporanee territoriali competenti in materia di danni da avversità atmosferiche ed eventi eccezionali assimilati alle calamità naturali.
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

Disposizioni per l'attivazione e la gestione degli interventi compensativi e di ripristino così come definiti alle lett. b) e c) dell'art 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102.

Indice

1. Premessa
2. Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva
3. Delimitazione delle zone danneggiate
 - Tipologie danno
 - Presupposti ai fini della delimitazione
 - Relazioni
 - Proposta DGR
4. Pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate
5. Requisiti soggettivi per accedere al contributo ed esclusioni, quantificazione del danno
6. Domanda di aiuto
7. Riparto fondi
8. Individuazione beneficiari
9. Istruttorie
10. Erogazione provvidenze
11. Stato dell'attività
12. Tavolo di coordinamento
13. Termini procedimenti
14. Ricorsi

1. Premessa

Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) così come previsto dal D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 ha l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso; esso prevede, inoltre, degli interventi compensativi, previsti dal capo II, al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole a seguito dei danni causati da calamità naturali o eventi eccezionali.

Le presenti disposizioni disciplinano l'attivazione e la gestione delle tipologie di interventi previsti esclusivamente alle lett. b) e c) dell'art 1 comma 3 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 ovvero:

- interventi compensativi, nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi;
- interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola.

Gli interventi attivabili sono quelli previsti all'art. 5, per la cui applicazione sono inoltre richiamate le note esplicative del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).

Fatte salve quanto regolamentato nelle specifiche norme emanate in occasione di particolari eventi calamitosi, le presenti disposizioni trovano applicazione anche laddove predette norme specifiche rimandano o nulla dispongono su quanto di seguito disciplinato.

Le presenti disposizioni non trovano applicazione laddove esse siano in contrasto con la vigente normativa nazionale ed europea.

2. Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva

Ai fini della ripresa produttiva delle aziende agricole ricadenti in territori colpiti da calamità naturali o avversità atmosferiche ad esse assimilabili, per le quali è stato dichiarato il carattere di eccezionalità dal MIPAAF, gli aiuti concedibili, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 e s.m.i., sono:

- interventi compensativi nel caso di danni a produzioni non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale:
 1. contributi in conto capitale fino all'80% del danno alle produzioni accertato secondo le modalità previste dagli Orientamenti comunitari vigenti in materia di aiuti di stato (lett. a) comma 2);
 2. prestiti a tasso agevolato per le esigenze di esercizio dell'anno nel quale si è verificato il danno (lett. b) comma 2);
 3. proroga delle operazioni di credito agrario (lett. c) comma 2);
 4. agevolazioni previdenziali, su domanda dell'interessato all'ente impositore (lett. d) comma 2);
- interventi compensativi nel caso di danni a strutture e impianti produttivi:
 1. contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi, elevabili al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici così come definiti dalla normativa vigente in materia (art. 32 del Regolamento CE n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013), per indennizzare le strutture aziendali e le scorte (comma 3);
 2. agevolazioni previdenziali, su domanda dell'interessato all'ente impositore (lett. d) comma 2);
- interventi per il ripristino di infrastrutture connesse all'attività agricola:
 1. finanziamento in conto capitale fino a copertura totale della spesa per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola (comma 6).

3. Delimitazione delle zone danneggiate

Ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dal FSN la Giunta regionale individua con propria deliberazione i territori colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie, e accerta i danni conseguenti causati al settore agricolo.

Tipologie danno

L'accertamento dei territori danneggiati e dei danni causati:

- alle produzioni e alle strutture delle aziende agricole, spetta agli uffici territoriali della Direzione Agricoltura;
- alle infrastrutture connesse alle attività agricole spetta al Settore competente della Direzione Agricoltura che potrà avvalersi degli uffici territoriali;

Presupposti ai fini della delimitazione

Ai fini della delimitazione occorre osservare le seguenti indicazioni:

- non sono ammessi interventi compensativi per danni a produzioni e le eventuali strutture inserite nel Piano assicurativo agricolo approvato annualmente dal MIPAAF;
- l'ammontare del danno subito dall'impresa agricola deve essere almeno pari del 30% della produzione media annua calcolata sulla base del triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Nel caso di danni alle sole produzioni vegetali, sono escluse dal calcolo della produzione media annua le produzioni zootecniche così come disposto dagli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/c204/01) e dal Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale" del MIPAAF n. 15757 del 24/07/2015 ;
- per produzioni e strutture il territorio delimitabile è da identificare mediante i fogli catastali o parte degli stessi.
- i danni relativi alle infrastrutture dovranno essere localizzati mediante nome dell'infrastruttura e comune.
- ai fini della delimitazione l'importo minimo del danno della singola infrastruttura danneggiata è fissato in euro 5.000,00

Al fine di poter predisporre la deliberazione di riconoscimento il cumulo minimo dei danni accertati per l'intera regione deve essere superiore a euro 300.000,00.

Relazioni

Ai fini del reperimento degli elementi necessari alla redazione della deliberazione di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti occorre osservare le seguenti prescrizioni:

- per i danni alle aziende agricole, i comuni colpiti, qualora ritengano esservi le condizioni per la proposta di delimitazione previste dalla vigente normativa, comunicano tempestivamente, e comunque entro 10 giorni dalla conclusione dell'evento, agli uffici territoriali della Direzione Agricoltura competenti, la zona interessata dall'evento, la calamità naturale o l'evento eccezionale avvenuto, nonché la stima dei danni subiti;
- per i danni alle infrastrutture connesse alle attività agricole rurali, escluse quelle irrigue, i gestori delle stesse o i comuni, segnalano tempestivamente, e comunque entro 10 giorni dalla conclusione dell'evento, al settore competente della Direzione Agricoltura, i dati afferenti l'infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l'evento eccezionale avvenuto.
- per i danni alle infrastrutture irrigue i consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) ovvero gli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale ovvero i consorzi di bonifica segnalano i dati afferenti l'infrastruttura danneggiata, la calamità naturale o l'evento eccezionale avvenuto, nei termini fissati al punto precedente.

Per gli opportuni accertamenti il settore competente della Direzione agricoltura potrà anche avvalersi degli uffici territoriali. Qualora detto settore intenda avvalersi di tale opportunità, dovrà inoltrare agli uffici territoriali competenti formale richiesta accompagnata dalla relativa documentazione entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione di danno. Qualora non si avvalga degli uffici territoriali sarà compito del settore stesso effettuare gli opportuni accertamenti ai fini della verifica dei presupposti per la delimitazione.

- gli uffici territoriali competenti, accertati i presupposti ai fini della delimitazione, inviano al Settore competente della Direzione stessa, la relazione descrittiva dell'evento corredata dai modelli SIAN afferente l'accertamento dei danni segnalati accompagnata dalla relativa documentazione entro 40 giorni dalla cessazione dell'evento calamitoso, eventualmente prorogabili per i danni alle aziende agricole, ed entro 35 giorni, eventualmente prorogabili, per i danni alle infrastrutture assegnati dalla Direzione agricoltura.

Proposta DGR

La Direzione Agricoltura tramite il Settore competente al coordinamento in materia di calamità naturali nel settore agricolo:

- riceve le relazioni dei propri uffici territoriali competenti corredate dalla prevista documentazione secondo i termini e le disposizioni di cui al punto precedente;
- provvede all'analisi dei dati ai fini della verifica dei presupposti per la delimitazione e all'aggregazione dei dati stessi laddove necessario;
- predisporre la proposta di deliberazione di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento e di individuazione delle provvidenze concedibili da sottoporre alla Giunta regionale e che (approvazione entro 60 giorni dalla cessazione dell'evento prorogabili a 90 in presenza di eccezionali e motivate difficoltà così come previsto dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 29/03/2004 n. 102 e s.m.i.);
- trasmette al MIPAAF, entro 20 giorni dall'approvazione, la deliberazione di proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento nonché di individuazione delle provvidenze da concedere, corredata dalla documentazione comprovante l'eccezionalità dell'evento oltre a quella richiesta dalle note esplicative dello stesso ministero.

4. Pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate

A seguito della emanazione del Decreto ministeriale di declaratoria e individuazione delle zone interessate e della conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la Direzione agricoltura comunica la scadenza entro la quale va presentata la domanda di aiuto ai soli uffici regionali competenti, al CSI ed all'INPS, per i provvedimenti di competenza.

Della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale di declaratoria va data notizia anche nel sito della Regione Piemonte, sezione Agricoltura - Avversità e calamità naturali - Eventi atmosferici.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi a modalità e tempistiche inerenti la presentazione della domanda di aiuto si rinvia a quanto disposto al paragrafo 6 del presente atto.

5 Requisiti soggettivi per accedere al contributo ed esclusioni, quantificazione del danno

Possono presentare domanda di aiuto:

- le imprese agricole di cui all'art. 2135 C.C., ivi comprese le cooperative e le organizzazioni dei produttori riconosciute, che svolgono l'attività di produzione agricola, iscritte nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole presso le province autonome ricadenti nelle zone delimitate, che hanno subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile;
- gli enti gestori delle infrastrutture connesse all'attività agricola od in mancanza di tali soggetti i comuni di riferimento. Le domande relative ai danni alle infrastrutture irrigue possono essere presentate unicamente dai consorzi gestori dei comprensori irrigui delimitati ai sensi dell'art. 44 della l.r. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione), dagli enti gestori dei canali irrigui del demanio regionale o dai consorzi di bonifica.

Sono esclusi dagli aiuti:

- le grandi imprese, come definite ai sensi dell'allegato I al regolamento n. 702/2014;
- le aziende agricole con meno di 104 giornate lavorative convenzionali;
- le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (14) del regolamento n. 702/2014, ad eccezione degli aiuti destinati ad indennizzare le perdite causate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, ai sensi dell'art. 25, a condizione che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dagli eventi in questione;
- i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 5 del Regolamento (UE) 702/2014;
- i consorzi irrigui non facenti parte del consorzio gestore del comprensorio irriguo delimitato ai sensi dell'art. 44 della l.r. 21/99 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione)

L'aiuto è concesso nel limite dell'importo dei danni subiti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica:

- per le imprese agricole è calcolato avendo come base di riferimento l'ammontare del danno subito dall'impresa stessa, individuato in sede di delimitazione, che deve essere almeno pari al 30% della produzione media annua calcolata sulla base del triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.
- per il ripristino delle infrastrutture non deve superare il danno individuato in sede di delimitazione

6. Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere inoltrata all'ufficio regionale territoriale di riferimento della Direzione Agricoltura nel caso di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole.

La domanda di aiuto deve essere inoltrata alla Direzione agricoltura nel caso di interventi di ripristino delle infrastrutture di competenza della direzione stessa

La domanda di aiuto deve essere inoltrata agli uffici regionali competenti entro il termine perentorio di 45 giorni successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale di declaratoria nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

I dati della domanda di aiuto devono essere conformi a quanto indicato nel fascicolo aziendale inserito nell'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte con riferimento all'ultima validazione precedente alla data dell'evento.

In attesa dell'assegnazione dei fondi necessari all'attivazione degli interventi di sostegno e del riparto degli stessi, le istanze presentate dai richiedenti si intendono sospese.

7. Riparto fondi

A seguito dell'assegnazione, disposta dal MIPAAF con proprio decreto ministeriale, dei fondi da prelevare dal FSN e da trasferire alle regioni, il Settore regionale competente al coordinamento in materia di calamità naturali nel settore agricolo dispone la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta regionale che individua gli interventi da attivare e i fondi da destinare agli stessi.

A tal fine gli uffici territoriali della Direzione Agricoltura competenti devono indicare il fabbisogno finanziario individuato con una fase preistruttoria, suddiviso per evento e per intervento, in base alle domande pervenute e ammissibili a contributo.

8. Individuazione beneficiari

A seguito dell'adozione da parte della Giunta Regionale della deliberazione di riparto, gli uffici territoriali ed il settore competente della Direzione Agricoltura ciascuno per le pratiche di aiuto di cui al punto 6 provvedono ad individuare i beneficiari e l'importo massimo concedibile del contributo.

I dati relativi ai beneficiari sono soggetti ai regimi di pubblicità previsti dall'art. 10 del D. Lgs. 102/04 e degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i..

9. Istruttorie

Gli uffici territoriali della Direzione Agricoltura sono competenti alle istruttorie finalizzate al riconoscimento del diritto all'aiuto, alla quantificazione del contributo concedibile, all'autorizzazione alla liquidazione del contributo stesso per i seguenti interventi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 102 e s.m.i.:

- interventi compensativi nel caso di danni a produzioni non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale:
 1. contributi in conto capitale fino all'80% del danno alle produzioni accertato secondo le modalità previste dagli Orientamenti comunitari vigenti in materia di aiuti di stato (lett. a) comma 2);
 2. prestiti a tasso agevolato per le esigenze di esercizio dell'anno nel quale si è verificato il danno (lett. b) comma 2);
 3. proroga delle operazioni di credito agrario (let. c) comma 2);
- interventi compensativi nel caso di danni a strutture e impianti produttivi:

1. contributi in conto capitale fino all'80% dei costi effettivi, elevabili al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (comma 3);
- interventi per il ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola:
 1. contributi in conto capitale per il ripristino delle infrastrutture di competenza dell'ufficio territoriale stesso a seguito di incarico formale da parte della Direzione agricoltura (comma 6).

Il Settore competente al coordinamento in materia di calamità naturali nel settore agricolo è competente:

1. alle istruttorie finalizzate al riconoscimento del diritto all'aiuto, alla quantificazione del contributo concedibile, all'autorizzazione alla liquidazione del contributo stesso per gli interventi inerenti al ripristino delle infrastrutture di competenza della direzione stessa;
2. alla gestione dei fondi assegnati.

Ai fini della quantificazione del contributo si applica quanto disposto dall'art. 2 del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale del MIPAAF n. 15757 del 24/07/2015, nello specifico:

- gli aiuti sono calcolati nel limite dell'importo dei danni derivanti come conseguenza diretta dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale (comma 5);
- gli aiuti concessi direttamente alle imprese agricole sono ridotti del 50% salvo quando sono accordati a beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti per cui è prevista una copertura assicurativa (comma 7);
- gli aiuti concessi direttamente alle imprese agricole e gli altri eventuali indennizzi delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, sono limitati all'80% dei costi ammissibili. L'intensità dell'aiuto può essere aumentato al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali (comma 8).

10. Erogazione provvidenze

Gli uffici competenti, una volta verificata l'esistenza dei presupposti, con provvedimento amministrativo, autorizzano la struttura incaricata all'esecuzione dei pagamenti relativi ai contributi per il ristoro dei danni al settore agricolo, a seguito di avversità e calamità naturali a provvedere all'erogazione dei contributi stessi.

11. Stato dell'attività

Gli uffici territoriali ed il settore competente della Direzione Agricoltura, ai fini del riconoscimento del diritto ai contributi e all'erogazione degli stessi, devono tenere aggiornato lo stato dell'attività svolta, evidenziando inoltre le disponibilità finanziarie necessarie per la chiusura dei procedimenti in corso.

Gli stessi uffici, erogati tutti i contributi finanziati con i fondi assegnati con la deliberazione di riparto, provvedono ad aggiornare con idoneo atto l'elenco dei beneficiari individuati con il precedente atto di cui al punto 9) con l'indicazione dell'importo effettivamente erogato.

I detti dati sono soggetti al regime di pubblicità previsto dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

12. Tavolo di coordinamento

Con compiti di coordinamento, indirizzo e monitoraggio è istituito presso la Direzione agricoltura un tavolo di coordinamento formato da funzionari degli uffici territoriali e del settore competente della Direzione agricoltura.

Il tavolo di coordinamento è presieduto dal responsabile del settore competente della Direzione agricoltura o da un suo delegato.

Il tavolo è convocato ogni qualvolta occorre assumere iniziative aventi ricadute generali.

La convocazione viene effettuata dal responsabile del settore competente della Direzione agricoltura anche su richiesta di uno o più uffici territoriali.

13. Termini procedimenti

I procedimenti amministrativi devono essere comunque conclusi entro il termine stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione, assunta in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14.

14. Ricorsi

Avverso le comunicazioni definitive degli esiti delle istruttorie, gli interessati possono esprimere alternativamente:

- a) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) da esperire entro 60 giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- c) azione avanti al giudice ordinario.